

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'*export* e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,



dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunità e la famiglia e per gli affari europei;;

E M A N A

il seguente decreto-legge:



CAPO I
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

ART. 1

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
- c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;
- d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
 - 1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - 2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
 - 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
- e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

- 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
 - g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
 - h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
 - i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
 - l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
 - m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
 - n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita,



incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.



11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L’efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell’Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

ART. 2

(Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

1. All’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “SACE S.p.A. favorisce l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.”;

b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

“9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.



9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
- c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;
- f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;
- g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;



h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;

l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

9-sexies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.

9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema degli limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico



all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.”;

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: “14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto:

- a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;
- b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;



c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;

b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio imminente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per



essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.”.

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.

9. Entro dieci giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull’impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.11. L’articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

ART. 3 **(SACE S.p.A.)**

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del sistema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l’attuazione delle misure di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);

c) SACE S.p.A. non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;

d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti;



f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

ART. 4

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

ART. 5

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

ART. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)



1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

ART. 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

ART. 8

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

ART. 9

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del



concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-*bis*, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 10

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 11

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;



d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

ART. 12

(Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini)

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

ART. 13

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è



attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fermo restando quanto già previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi



del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47-bis, comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del



decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;



o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30



settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il



Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

ART.14

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma



6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

ART. 15

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:

“3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate



le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;

c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.”

ART.16

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: *“Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”;*

b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole *“l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano”* sono inserite le seguenti: *“, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall'Unione europea”;*

c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:

1) al decimo periodo, le parole *“dall'ultimo periodo”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'undicesimo periodo”;*

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: *“Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”;*

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: *“8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai*

commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”;

e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.”

ART. 17

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, le parole “*ad elevato valore corrente di mercato e*” sono soppresse;

b) al comma 4-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: “*La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.*”

CAPO IV

MISURE FISCALI E CONTABILI

ART.18

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.



3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.



ART. 19

(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

ART. 20

(Metodo previsionale acconti giugno)

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

ART. 21

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

ART. 22

(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.
2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.



ART. 23

(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

ART. 24

(Termini agevolazioni prima casa)

1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

ART. 25

(Assistenza fiscale a distanza)

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
2. Le modalità di cui al comma 1 sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.
3. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

ART. 26

(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
 - a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
 - b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro."



ART. 27

(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.
2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 28

(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," le parole "dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),";
 - b) al comma 1, lettera c), dopo le parole "sono soggetti a tassazione con applicazione", le parole "di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono sostituite dalle seguenti: "della ritenuta di cui all'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27";
 - c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: "c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.";
 - d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
 - e) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.";



f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”.

ART. 29

(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.”.
3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

ART. 30

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

ART. 31

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a



4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2.

2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

ART. 32

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

1 Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

ART. 33

(Proroga organi e rendiconti)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1,



comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera "c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: "nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)".

ART. 34

(Divieto di cumulo pensioni e redditi)

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

ART. 35

(Pin Inps)

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

ART. 36

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine



iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

ART. 37

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

ART. 38

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.



4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 39

(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata dal benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso



all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

ART. 40

(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.
2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.
4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.
5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.
6. Per gli studi sperimentali non profit di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.
7. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.



ART. 41

(Disposizioni in materia di lavoro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

ART. 42

(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.
2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono



per l'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

Supporta altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

ART. 43

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.



ART. 44

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge

1) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a)

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2019/0686/00 Istanza n. 1 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	SVIZZERA	479 mln/euro	474.260.049	16	24/06/2019	Controparte
2019/0689/00 Istanza n. 2 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	SVIZZERA	489 mln/euro	484.546.720	17	24/06/2019	Controparte
2019/0690/00 Istanza n. 3 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	SVIZZERA	494 mln/euro	490.021.894	18 anni - 7 mesi	24/06/2019	Controparte
2019/0691/00 Istanza n. 4 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	SVIZZERA	479 mln/euro	495.093.066	19 anni - 1 mese	24/06/2019	Controparte
2019/0740/00 Istanza n. 5	FINCANTIERI S.P.A.	CARNIVAL PLC	Fornitura di una nave da	REGNO UNITO	974,25 mln/euro	910.810.115	16 anni - 5	24/06/2019	Controparte

2019			crociera con prevista consegna nel 2023					mesi		
2019/1039/00 Istanza n. 6 2019	FINCANTIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Allungamento e installazione di scrubber sulla nave da crociera MSC Magnifica	SVIZZERA	120 mln/euro	120.048.112	10,5	24/06/2019	Controparte	

2) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b)

2019/0699/00 Istanza n. 7 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.373.117,99	17 anni - 5 mesi	30/09/2019	Settore
2019/0700/00 Istanza n. 8 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.383.099,00	18 anni	30/09/2019	Settore
2019/1644/00 Istanza n. 9	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises	Fornitura di una nave	BERMUDA	400 mln/euro	440.121.759,28	18 anni - 8	30/09/2019	Settore

2019		Ltd	da crociera con prevista consegna nel 2025				mesi		
2019/1645/00 Istanza n. 10 2019	FINCANTIERI S.P.A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	BERMUDA	400 mln/euro	440.062.606,85	19 anni - 2 mesi	30/09/2019	Settore

3) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c)

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2018/0792/00 Istanza n. 1 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	STATI UNITI D'AMERICA	578,7 mln/euro	522.563.965,58	17 anni - 1 mese	25/02/2020	Controparte
2018/0793/00 Istanza n. 2 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con	STATI UNITI D'AMERICA	925,0 mln/euro	944.901.040,23	18 anni - 5 mesi	25/02/2020	Controparte



2018/0794/00 Istanza n. 3 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	prevista consegna nel 2026 Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2027	STATI UNITI D'AMERICA	925,0 mln/euro	837.719.916,99	19 anni - 4 mesi	25/02/2020	Controparte
--------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---	-----------------------------	-------------------	----------------	------------------------	------------	-------------

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CAPO I

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*)

L'intervento normativo si fonda sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione Europea, che, alla luce degli effetti dell'emergenza in corso, consentono il più ampio intervento da parte degli Stati Membri attraverso l'adozione di strumenti atti a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità. In particolare, l'articolo si basa sul quadro normativo europeo introdotto dalla Commissione con Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e denominato "*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*", che, richiamando l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, consente agli Stati di intervenire con diverse misure ritenute compatibili con il regime degli aiuti di Stato "*per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia*". L'articolo prevede che SACE S.p.A., in virtù dell'esperienza maturata con banche e altri intermediari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e dei rischi sistemici, conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane.

L'importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da SACE S.p.A. è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle piccole e medie imprese (nella nozione europea della Raccomandazione n. 2003/361/CE), nozione che include anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA. Per le PMI l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE S.p.A. è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia. Per tale operatività SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità viene istituito un apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che riguarda anche le garanzie a mercato introdotte dall'articolo 1.

La previsione normativa introduce una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A., che tengono conto della menzionata Comunicazione del 19 marzo 2020 tra le quali si segnala: (i) la durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni; (ii) l'impresa non rientrava al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell'epidemia COVID-19) tra le "imprese in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014; (iii) un valore massimo per l'importo del prestito assistito da garanzia, pari al il maggiore valore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa e il doppio dei costi annuali del personale. Inoltre, sono individuati tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, al 90%, all'80% e al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato, al fine di trovare un punto di equilibrio tra importo massimo del finanziamento garantito e percentuale di copertura di quest'ultimo.

In relazione ai suddetti limiti si cumulano i prestiti garantiti dalla SACE S.p.A. o supportati da altra garanzia pubblica. Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini del calcolo si considerano tutte le imprese appartenenti al gruppo. Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo garantito si considerano le imprese del gruppo con sede in Italia.

Inoltre, la previsione normativa disciplina le commissioni dovute dalle imprese, distinguendo tra PMI e non PMI e prevedendo un importo inferiore per le prime, e detta specifiche condizioni per il rilascio della garanzia, quali: (i) limiti per i costi dei finanziamenti, per mitigare effetti speculativi e assicurare che i vantaggi della garanzia siano trasferiti



all'economia reale; (ii) impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria, per assicurare che l'impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi; (iii) la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia.

Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE S.p.A., è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro) che prevede i seguenti passaggi: a) la richiesta da parte dell'impresa ad un soggetto finanziatore, ai fini dell'erogazione dal medesimo individualmente o con o più soggetti finanziatori (che possono operare in modo coordinato), di erogazione di un unico finanziamento garantito da SACE S.p.A. ; b) il parere positivo dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso a SACE S.p.A. per l'istruttoria e l'eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori.

Nel caso in cui l'impresa superi la soglia indicata al paragrafo precedente, la norma prevede che il rilascio delle garanzie sia subordinato alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze, che sulla base di un'istruttoria di SACE può anche elevare le percentuali di copertura della garanzia alla soglia immediatamente superiore a quella prevista dalla disposizione sopra descritta, a fronte di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria in relazione ad aree e profili di operatività dell'impresa di particolare interesse pubblico, indicati nella norma.

SACE S.p.A. disciplina modalità, procedure e documentazione necessarie per poter processare le suddette richieste di finanziamento e rilascio della garanzia.

In linea con la Comunicazione della Commissione sopra menzionata, è disciplinato il processo di reporting in base al quale SACE riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze sul rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo, sulla base dei rendiconti da questi forniti.

L'efficacia delle disposizioni normative in considerazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

A fronte della grave crisi economica innescata dall'emergenza COVID 19, il presente intervento normativo si propone di potenziare il sostegno pubblico all'esportazione, attraverso un sistema coerente di regole e procedure che assicurino l'incisività e tempestività dell'intervento statale.

L'intervento normativo proposto, ispirandosi ai modelli adottati nei principali Stati europei, sostituisce l'attuale quadro di regole vigenti, prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell'attuale normativa dell'Unione europea, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari rispettivamente al 90 e al 10 per cento. Infatti, negli ultimi anni sono aumentate in misura rilevante le richieste di assicurare operazioni di ammontare molto elevato o fortemente concentrate per soggetto beneficiario, per paese o per settore. Si tratta di operazioni, ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale, ma che SACE S.p.A., pur affiancata dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 6 del decreto legge 269/2002, non è in grado di assicurare.



Nell'ambito di tale schema SACE S.p.A. stipula le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato. Al fine di assicurare un adeguato presidio sulle attività di SACE S.p.A. si prevede quanto segue:

- la legge di bilancio definisce i limiti massimi cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato;
- il CIPE delibera annualmente il piano di attività e il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework -RAF), che costituiscono la cornice entro cui si svolge l'attività di SACE S.p.A.;
- il piano di attività individua le operazioni (riguardanti settori e Paesi strategici che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione) per le quali il rilascio della polizza assicurativa è condizionato all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze;
- i rapporti tra il Ministero e SACE S.p.A. sono regolati con convenzione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che tra l'altro disciplina la gestione da parte di SACE S.p.A. delle attività relative agli impegni da assumere e assunti, le procedure di deliberazione delle operazioni che non sono sottoposte all'autorizzazione preventiva e l'informazione preventiva dovuta al Ministero.

Ai fini dell'attuazione del modello illustrato viene istituito un apposito fondo a copertura delle perdite attese presso il Ministero dell'economia e delle finanze, gestito da SACE S.p.A. e alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. Al Ministero dell'economia e delle finanze spetta il potere di dare indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo.

Viene istituito il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, copresieduto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del MEF, o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente per materia del MAECI, e composto, oltre che dai due copresidenti, dai componenti designati dai seguenti Ministeri:

- Ministero dell'economia e delle finanze, il cui ruolo nel nuovo modello State Account è sempre più centrale per il sostegno all'esportazione;
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che riveste un ruolo significativo a seguito della D.L. n. 104/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2019;
- Ministero dello sviluppo economico, per mantenere un collegamento con il tessuto imprenditoriale del Paese, anche in applicazione dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 300/1999;
- Ministero della difesa, in considerazione del ruolo dallo stesso ricoperto nell'ambito della stipulazione degli accordi *Government to Government*, anche ai sensi della L. n. 185/1990.
- Ministero dell'interno;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI assicura le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.

Ai fini di garantire un passaggio progressivo al nuovo meccanismo di assunzione dei rischi è prevista una disciplina transitoria.

Il meccanismo delineato entrerà pienamente a regime a partire dal 1° gennaio 2021 ma viene espressamente stabilito il principio di ultrattività del quadro normativo previgente con riferimento agli impegni in essere e a quelli assunti, fino alla piena attuazione del nuovo regime, secondo modalità specificamente definite. Quest'ultimo viene anche autorizzato ad esercitare, fino al 31 dicembre 2020, le funzioni precedentemente assolve dal Comitato di cui al decreto



del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 13 febbraio 2015 n. 3245.

Alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono riassicurati dallo Stato e, di conseguenza, il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A., che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze.

SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

L'articolo contempla inoltre misure per consentire a SACE S.p.A. di supportare le esportazioni in settori e Paesi strategici per l'economia nazionale, nel corso del 2020. Viene stabilito: (i) il rilascio della garanzia per effetto del decreto legge per operazioni specifiche, ovvero quelle già autorizzate ex art. 2, Delibera CIPE n. 75/2019, quelle in attesa di specifica autorizzazione ex art. 1 comma 2 della medesima delibera, quelle già oggetto di approvazione con delibera del CDA di SACE S.p.A. alla data di entrata in vigore del decreto-legge; (ii) per le restanti operazioni ancora da deliberare da SACE S.p.A., la previsione *ex lege* dei limiti speciali, in termini di importo massimo (flusso) rassicurabile dallo Stato, per i settori crocieristico e difesa. La disposizione attribuisce a SACE S.p.A., fermo restando il ruolo, sopra descritto, di *export credit agency* italiana, la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato relative al settore dell'esportazione. La gestione della corrente grave crisi economica richiede infatti di ricorrere ampiamente al rilascio di garanzie statali a favore di imprese e intermediari, per contenere i danni al tessuto produttivo del Paese attraverso (i) sostegno alla liquidità, e (ii) copertura di rischi di mercato particolarmente significativi. Anche in prospettiva futura, superata l'attuale situazione di crisi, nella fase di ricostruzione e anche oltre nel tempo, le garanzie potranno rappresentare uno strumento di intervento pubblico nell'economia più rilevante di quanto sia al momento. SACE S.p.A. è una struttura aziendale la cui missione è il rilascio di garanzie sul credito, specializzata nel valutare il merito di credito delle aziende, determinare il prezzo congruo delle garanzie e il rischio assunto, che è quindi già in grado di operare efficacemente nel rilascio delle garanzie su finanziamenti. Si prevede che a regime (a differenza di quanto consentito fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge) l'attività di SACE S.p.A. sia operatività di mercato in conformità della normativa eurolunitaria. Sugli impegni assunti da SACE S.p.A. è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta. La norma non è immediatamente operativa: le condizioni di rilascio delle garanzie di SACE e quelle di operatività della garanzia dello Stato saranno definite da un decreto interministeriale, anche al fine di assicurarne la conformità con la normativa dell'Unione europea.

Art. 3 (SACE S.p.A.)

Le misure di potenziamento del sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, previste dall'articolo 1, e le misure di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, introdotte dagli articoli 1 e 2, sono impennate sul ruolo di SACE S.p.A. quale canale di trasmissione alle imprese italiane del robusto intervento pubblico in forma di garanzia dello Stato. Ne deriva l'opportunità di allineare la *governance* del sistema descritto al mutato contesto, al fine di valorizzare le potenzialità e garantire una maggiore efficacia dello strumento.



Per le finalità illustrate, l'articolo applica modelli di *governance* noti alle relazioni azionarie di controllo tra lo Stato (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), CDP S.p.A. e SACE S.p.A. Esso prevede quindi modalità di accordo, condivisione e informazione tra lo Stato e CDP S.p.A. sulle modalità di esercizio dei diritti dell'azionista da parte di quest'ultima e stabilisce rapporti diretti tra lo Stato e SACE S.p.A., funzionali al funzionamento delle misure introdotte dal decreto-legge. Tuttavia, al fine di garantire la massimizzazione delle sinergie all'interno del gruppo CDP, l'articolo prevede anche che CDP S.p.A. e SACE S.p.A. concordino, su base pattizia, le strategie industriali e commerciali, al fine di aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

Si prevede inoltre che SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico.

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

La norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nell'interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

In tale prospettiva, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, sia il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del codice civile; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso ed il suo autore; esse si aggiungono a quelle già previste dal TUB e dal CAD.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto della crisi.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



L'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 sta provocando a livello sostanzialmente planetario effetti economici gravissimi, ben evidenziati dall'adozione di provvedimenti economici radicali, peraltro già in parte adottati in Italia con il decreto-legge n. 18/2020. Vi è altresì larghissima convergenza di vedute in ordine al fatto che anche al cessare dell'epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio.

In questo quadro macroeconomico l'opportunità di disporre il rinvio integrale dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) appare evidenziata da una nutrita serie di considerazioni.

La prima si riferisce a quella che costituisce la novità più rilevante del Codice, e cioè il sistema delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese. Il sistema dell'allerta, infatti, è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

La seconda si riferisce a quella che la filosofia di fondo del Codice e cioè quella di operare nell'ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come *extrema ratio*, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. Risulta tuttavia evidente che in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo.

La terza si collega alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo. Risulta, quindi, opportuno che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da rassicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine.

La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno, allorché non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale ed internazionale – tutte quelle misure (si pensi solo alla revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di massiccio incremento delle sofferenze, necessiteranno di un'adeguata rivalutazione, ma si pensi anche ad una revisione complessiva degli indici economici) che appaiono necessarie perché il Codice possa operare con concrete possibilità di successo. Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice, come eventualmente modificato dal decreto correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.

Da ultimo si è ritenuto che l'originaria data di entrata in vigore del Codice, collocata a metà del mese di agosto, potesse presentare concreti problemi applicativi, considerato che la stessa sarebbe caduta in un periodo in cui gli uffici giudiziari hanno una ridotta operatività anche nelle sezioni specializzate, e si è quindi optato per collocare l'entrata in vigore alla cessazione della c.d. sospensione feriale, quando si assiste alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.

Da ultimo si sottolinea che il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.



Art. 6 (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*)

L'attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall'epidemia di COVID-19 sta determinando una situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima dell'epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte. Di riflesso, e nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese. In quest'ottica la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

Art. 7 (*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*)

Anche tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.



Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Art. 8 (*Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società*)

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La *ratio* degli articoli 2467 e 2497-*quinquies*, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi (comunque destinati a subire un parziale ridimensionamento a far tempo dal 15 agosto 2020 per effetto della parziale modifica dell'art. 2467 c.c., con eliminazione dell'obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società) risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento. Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

Art. 9 (*Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione*)

L'attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.

Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

- 1) nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica;
- 2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
- 3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo;
- 4) nella introduzione di un nuovo termine sino a novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o termine ai sensi dell'art. 182-*bis* comma settimo l. fall.



La prima misura si traduce in una proroga *ex lege* di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex art. 186 l. fall.

La seconda misura permette al debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una richiesta per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione *ex novo* di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze. Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 179 l. fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso da altra previsione contenuta in questo stesso provvedimento normativo). Il termine non è superiore a novanta giorni e – per evitare che i tempi tecnici di adozione del provvedimento (resi più complicati dall'attuale situazione di emergenza che colpisce i tribunali) – decorre dalla data del provvedimento del tribunale. Il termine, per contro, non è ulteriormente prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo.

La terza misura ha carattere più snello e consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione. La modifica viene veicolata tramite una memoria che deve contenere l'indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. In presenza di tale modifica unilaterale il Tribunale può sempre procedere all'omologa subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma nel decreto di omologa viene a dare espressamente atto delle nuove scadenze.

La quarta misura, di cui si occupano gli ultimi due commi della previsione, si traduce una dilatazione sino a novanta giorni dell'*automatic stay* di cui agli articoli 161, comma sesto e 182 *bis*, comma settimo, l. fall., accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, alla luce della preponderante esigenza di conferire quante più *chances* possibili al salvataggio dell'impresa, ma presuppone la presentazione di una istanza (da presentarsi prima della scadenza del termine ex art. 161, comma sesto, l. fall., già prorogato) che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale concede la proroga subordinatamente alla constatazione dell'esistenza di concreti e giustificati motivi (nel caso del concordato preventivo: cfr. art. 161, comma sesto l. fall.) nonché – nel caso degli accordi di ristrutturazione – della persistente sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma (cfr. art. 182-*bis*, comma settimo, l. fall.). Nel caso degli accordi di ristrutturazione, esigenze di celerità hanno suggerito di non applicare la peraltro macchinosa procedura prevista dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, l. fall.

Trattandosi di una mera dilatazione degli originari termini, troverà per il resto applicazione la disciplina prevista per l'*automatic stay*, a cominciare dal settimo e ottavo comma dell'art. 161, espressamente richiamati.

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)



Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall'altro bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.

E' stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell'immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza. Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. "Decreto Marzano"), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni.

Viene invece contemplata al comma 2 un'unica eccezione alla improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15, comma 8, l. fall. In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.

Allo scopo di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum*, il terzo comma della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

Art. 11 (*Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito*)

L'articolato dispone su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).



Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 12 (Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini)

La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale.

A tal fine, la norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, estendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sul rodato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, la norma riprende e conferma le previsioni straordinarie e transitorie già contenute del precedente articolo 49, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, tra le quali:

1. la gratuità della garanzia;
2. l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa;
3. la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;
4. l'allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;
5. l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
6. la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
7. l'innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19;



8. l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19.

Per tali misure, la norma in commento prolunga il periodo di loro attuazione dai 9 mesi inizialmente previsti dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 fino al 31 dicembre 2020.

Ciò premesso, la norma in argomento interviene con una serie di misure tese, come detto, all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia, relative, in particolare, a:

- a) l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente, dell'80% e del 90% previste dal precedente articolo 49;
- b) l'accesso al Fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;
- c) l'innalzamento delle percentuali di copertura previste dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) al 100%;
- d) l'introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro;
- e) la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Il comma 2 dell'articolo in esame introduce poi una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli.

Il comma 3, fissa al 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prevista dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Per la copertura finanziaria del maggior fabbisogno finanziario del Fondo connesso alle misure di rafforzamento degli interventi, le risorse già destinate al Fondo di garanzia dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (1.500 milioni di euro) vengono integrate con un ulteriore stanziamento, sempre per il 2020, di 249 milioni di euro.

Il precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 – i cui contenuti, come detto, sono stati trasfusi, con le modifiche sopra evidenziate, nel nuovo decreto-legge "Liquidità" - viene conseguentemente abrogato.

Art.14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

Il comma 1 prevede l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Nella fase dell'emergenza pandemica da COVID-19, l'urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è infatti quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte e così via. La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia. Dai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società iscritte al



Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

Va precisato che l'agevolazione in esame non si sovrappone a quanto già previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 a vantaggio del Fondo centrale di garanzia PMI. Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva opera, infatti, prevalentemente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive (titolari di circa il 94,6% dei mutui ammessi), i quali non possono accedere alla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI riservato alle imprese iscritte all'apposito registro presso le Camere di Commercio.

Il comma 2, quale ulteriore forma di agevolazione, prevede la costituzione di un comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 15 *(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)*

1. Il regolamento 2019/452/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2019, istituendo un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, prevede, già al considerando n. 3) che, conformemente agli impegni internazionali assunti, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni.

L'articolo 4 del medesimo regolamento, rubricato "*Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione*", prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali su vari fattori elencati nelle lettere da a) ad e).

Il legislatore interno ha dato attuazione alla previsione regolamentare introducendo all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma 1-ter, in base al quale "*Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni*



dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni”.

Pertanto, con tali decreti andranno individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della medesima legge. Gli atti e le operazioni oggetto di notifica che interessano i beni in questione, in seguito all'adozione dei decreti, sono poi descritte ai commi 2-bis e 5 dell'articolo 2. In particolare, il comma 2-bis prevede che deve essere notificata: qualsiasi delibera, atto od operazione adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, o che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'UE; qualsiasi delibera atto od operazione adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, o che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica delle clausole statutarie eventualmente adottate ex art. 2351, comma 3, c.c. o introdotte dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

In base al comma 5 del medesimo articolo deve inoltre essere notificato l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti indicati al citato comma e al fine di non lasciare prive di regolamentazione giuridica le operazioni descritte dai citati commi dell'articolo 2, se relative ai fattori di cui al citato regolamento UE, con l'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del regolamento 2019/452/UE e, quindi: “a) *infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture*”; “b) *tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie*”.

Inoltre, nella prospettiva della durata limitata della fase transitoria, erano state comprese nel regime in oggetto solo alcune delle operazioni che, a regime, dovrebbero interessare i beni e i rapporti cui fa riferimento il comma 1-ter e, in particolare, le sole operazioni descritte all'attuale comma 5 del d.l. n. 21 del 2012 (*“l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*



e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”), con esclusione quindi delle operazioni descritte nel comma 2-bis.

3. Con la norma in esame, in considerazione della mancata adozione dei regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 1-ter, in corso di finalizzazione e che dovranno essere sottoposti ai pareri delle Commissioni parlamentari, al fine di offrire un immediato strumento di intervento esteso a tutti i settori contemplati nel citato regolamento europeo, si estende l’ambito di applicazione della disciplina transitoria – e, quindi, dell’obbligo di notifica – anche ai settori di cui alle ulteriori lettere del regolamento 2019/452/UE e quindi: “c) *sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media*”.

Nella disposizione si prevede inoltre che tra i settori oggetto di intervento, è incluso quello finanziario, compreso il settore creditizio e assicurativo.

4. Inoltre, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e al fine di contenerne gli effetti negativi, si introduce al nuovo comma 3-bis dell’art. 4-bis del d.l. n. 105 del 2019, una disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2020, ai sensi della quale l’ambito applicativo dell’obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1, dell’art. 2 del d.l. n. 21 del 2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell’art. 4 del Reg. IDE.

In particolare, sono soggette all’obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione. Inoltre, si precisa alla successiva lettera b), del comma 3-bis, che sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell’articolo 2, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera precedente ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento.

Al comma 3-ter è conseguentemente previsto che, fino al 31 dicembre 2020, che la circostanza per la valutazione degli investimenti esteri ai fini dell’esercizio dei poteri speciali, di cui all’articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, ove fa riferimento al controllo, diretto o indiretto, del soggetto acquirente da parte di un Paese estero, opera anche laddove il Paese estero controllante sia uno Stato membro dell’Unione europea.

5. Infine, al comma 3-quater, si chiarisce che le disposizioni di cui al presente comma aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti od operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.



Restano validi, anche successivamente al termine in questione, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni del presente comma, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Si precisa, infine, che fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.

Art.16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. La norma, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo, modifica alcuni articoli del d.l. n. 21 del 2012 al fine di prevedere la possibilità di intervenire d'ufficio su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali – che quindi si aggiungono al potere sanzionatorio e alle altre disposizioni dirette a disciplinare l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di notifica in questione –. In tali casi, disciplinati alle lett. a), c) e d) del presente articolo, si prevede che i termini procedurali decorrano dall'accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

2. Alla lett. b) si intende estendere lo spettro di elementi valutativi a disposizione dell'autorità di Governo, prevedendo che possa prendere in considerazione anche quelli elaborati a livello internazionale e sovranazionale, al fine di prevedere una tutela rafforzata rispetto ad una tecnologia potenzialmente fondamentale in situazioni critiche e costituente una risorsa vitale per gli interessi pubblici in caso di emergenze nazionali, ivi incluse quelle sanitarie.

2. Conseguentemente, al fine di poter raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, oltre ai poteri istruttori già esercitabili all'interno dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali, alla lett. e) la norma modifica l'art. 2-bis del d.l. n. 21 del 2012 prevedendo la possibilità per il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

Ai medesimi fini, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di intelligence a disposizione, per assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") era stato modificato con l'introduzione del comma 2-bis dall'art. 7, comma 3-*quinquies* della legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del d.l. n. 5 del 2009, recante "*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*".

Come rappresentato nella "scheda di lettura" predisposta al Senato dopo l'inserimento della norma stessa ad opera della Camera dei deputati, la citata modifica all'art. 120, così come altre "*modifiche che si intendono apportare all'attuale ordinamento dei mercati finanziari*" con il citato art. 7, "*appaiono volte a prevedere strumenti di difesa del controllo azionario delle società da manovre speculative, prevenendo eventi di scalate ostili in una fase del mercato, quale quella attuale, caratterizzata da corsi azionari molto al disotto della media degli ultimi*



anni, che potrebbero consentire a terzi diversi dai soci attuali di acquisire con un livello minimo di capitale impiegato partecipazioni o quote di controllo delle società.

Ciò premesso, si ritiene che *“esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”*, in situazioni di forti turbolenze di mercato come quelle attuali conseguenti alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, possano sussistere anche con riguardo alle piccole e medie imprese con azioni quotate in mercati regolamentati e non solo *“per società ad elevato valore corrente di mercato”*. Il citato comma 2-bis, ferme le finalità ivi previste e il riferimento alle società ad azionariato particolarmente diffuso, è stato, quindi, modificato eliminando il richiamo alle società a elevato valore corrente di mercato per consentire alla Consob di prevedere, sempre per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quelle indicate nel comma 2 del medesimo art. 120 (3% e 5% per le PMI) anche con riguardo a società che non presentino una elevata capitalizzazione di mercato, qualora siano presenti le esigenze di tutela espressamente indicate nella norma. Ciò anche in ragione delle difficoltà applicative connesse all’individuazione di un valore corrente di mercato che possa qualificarsi *“elevato”* in un periodo di alta volatilità dei corsi azionari.

2. Il comma 4-bis è stato introdotto nell’art 120 del TUF dall’art. 13 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172 (recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”*, c.d. *“Decreto fiscale”*).

Tale disposizione (c.d. *“norma antiscorriere”* o *“dichiarazione di intenzione”*), è volta a *“migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societarie”* (cfr. comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, 50 del 13 ottobre 2017) imponendo a coloro che acquisiscono una partecipazione importante in una società quotata (pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25%) di chiarire, tra l’altro, le finalità perseguite con l’acquisizione.

Ciò premesso, in situazioni di estrema volatilità del mercato come quella attuale conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per assicurare efficienza e trasparenza al mercato del controllo societario, potrebbe essere necessario incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative individuando una soglia inferiore a quella del 10%, prima soglia al raggiungimento o superamento della quale l’acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni.

Pertanto, in linea con quanto previsto nel comma 2-bis del medesimo art. 120 del TUF, il predetto comma 4-bis è stato modificato introducendo il potere della Consob, per periodi di tempo limitato, per *“esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”*, di prevedere, in aggiunta alle soglie già indicate nel comma 4-bis, una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.

CAPO IV

MISURE FISCALI E CONTABILI

Art.18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

La norma è diretta a sostenere i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

In particolare, nel comma 1, si prevede che i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro



dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto. I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 2 prevede che i soggetti individuati dal comma 1 beneficino, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Nel comma 3 si prevede la medesima sospensione di cui al comma 1 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 4 prevede che i soggetti individuati dal comma 3 beneficino, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 5 prevede che le medesime sospensioni competono, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo. Il secondo periodo del comma in esame dispone, altresì, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Resta ferma l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 nei confronti dei predetti enti esercenti attività d'impresa.

Il comma 6 prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Il comma 7 disciplina la ripresa della riscossione e prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Il comma 8 prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.



Il comma 9 prevede, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi previsto dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 6, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Art. 19 (*Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari*)

La norma amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute nel comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che viene conseguentemente abrogato, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono poi fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dal citato comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 18, del 2020.

Art. 20 (*Metodo previsionale acconti giugno*)

In linea generale, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo "storico"). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo "previsionale". In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico". Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento.



Art.21 (Rimessione in termini per i versamenti)

In considerazione del periodo emergenziale, la disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa)

La norma, tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

In particolare, la sospensione riguarda i termini di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, ovvero il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla



vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. E' inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, ferma la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, viene consentito che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche.

Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza. Consente, pertanto, lo svolgimento delle attività da remoto, permettendo ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni. Stessa finalità ha la richiesta di deroga per l'assenza della sottoscrizione dei documenti, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia strumenti adatti alla stampa e alla scansione delle deleghe o del mandato. La regolarizzazione della documentazione verrà tempestivamente effettuata, come nel caso dell'assistenza fiscale alla cessazione dell'attuale periodo di emergenza.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

Come noto allo stato attuale mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell'epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole. La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla



loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. È necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l'emergenza.

Art.28 (Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

Il presente articolo intende modificare la disciplina prevista dall'articolo 32- quater del D.L. n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:

- a) ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- b) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- c) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- d) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Art.29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

Con le disposizioni previste al comma 1, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Il comma 2 del presente articolo introduce il nuovo comma 1-ter nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del TUSG. La nuova procedura telematica permette, pertanto, di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato. La ratio della norma tende a valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto non solo per le notifiche processuali ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto (Cfr. Corte Costituzionale sent. 29 marzo 2019, n. 67).

Con il comma 3 vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'articolo 67, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, è anticipato all'11 maggio 2020 che è il termine di sospensione fissato dall'articolo 37 del presente decreto.



Art.30 (Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione)

La disposizione estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La disposizione di cui al comma 1, reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del "Coronavirus", alla cosiddetta Brexit, nonché dell'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell'attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e, in ambito doganale.

La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015 e, da ultimo, art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017). In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate alle maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni.

Il comma 2 abroga la norma precedente recata dall'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quello che presta servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia equiparato ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, anche in relazione del riconoscimento quale ufficiali di polizia tributaria ai sensi della normativa ivi prevista. In sostanza il personale proveniente dai Monopoli – il cui status giuridico è stato equiparato a quello proveniente dall'Agenzia delle dogane, a norma dell'art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 - nell'espletamento delle funzioni elencate nelle norme citate nella disposizione, acquisisce automaticamente la qualifica di polizia tributaria. Le disposizioni citate nel comma elencano le tipologie di attività espletate dall'amministrazione finanziaria per le quali è riconosciuta la qualifica di polizia tributaria.



Art. 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

La norma in esame va vista come una ulteriore misura posta in essere per consentire alle regioni e alle province autonome di fronteggiare le straordinarie esigenze di assistenza sanitaria correlate all'emergenza da COVID-19.

Nel merito, la proposta è finalizzata a riconoscere alle strutture inserite nei Piani regionali - adottati in attuazione delle circolari del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 18 del 2020 - la remunerazione della specifica funzione assistenziale prestata per la cura dei pazienti COVID, parametrata ai maggiori costi sostenuti dalle menzionate strutture; ciò in quanto si tratta di strutture che, nell'attuale stato emergenziale, partecipano direttamente alla gestione della rete assistenziale e che, allo scopo hanno allestito reparti destinati all'urgenza e hanno in carico pazienti COVID 19.

Segnatamente, al comma 1 è disposto che, limitatamente alla durata dello stato emergenziale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in deroga al limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, di cui all'art. 45, comma 1 *ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come misura aggiuntiva rispetto all'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, già previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano riconoscere tale nuova funzione assistenziale che gli erogatori stanno garantendo previa sospensione delle attività di cura ordinarie e riprogrammazione e riconversione dei reparti per accogliere i pazienti COVID. Le strutture interessate, come già sopra indicato, sono quelle inserite nei piani adottati al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, di cui al menzionato articolo 3, comma 1, lettera b). Il riconoscimento della funzione ai fini della remunerazione, avviene in sede di rinegoziazione degli accordi e dei contratti, di cui all'articolo 8-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con le stesse strutture e secondo le finalità emergenziali previste dai citati piani.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1, in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che stanZIA le risorse necessarie al potenziamento delle reti di assistenza territoriale.

Al comma 3, al fine di evitare potenziali incertezze in fase attuativa, viene espressamente disposto che, nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale corrispondono alle strutture private, a titolo di acconto, su base mensile, un corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese in ragione della norma in esame, nel limite della misura del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2019, fatta salva la possibilità del conguaglio alla fine dell'anno.

Art.33 (Proroga organi e rendiconti)

Il comma 1 prevede una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle Società, che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.



In particolare, il termine fissato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all'effettiva ricomposizione degli organi. La disposizione non interviene sulla durata dei mandati, bensì esclusivamente sul prolungamento della prorogatio, assimilando tale fattispecie a quella prevista per gli enti, istituzioni e società regolati dalle norme del codice civile.

Il comma 2 è finalizzato al rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

Il comma 3 modifica gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. L'articolo 1, comma 671 della legge n. 190/2014 stabilisce che "Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea.....il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico..., anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, sono state attivate apposite contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. In particolare l'articolo 6 del predetto DM stabilisce che i rendiconti amministrativi resi dai titolari delle contabilità speciali di cui all'art. 1, sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 123, del 30 giugno 2011.

Nello specifico, l'articolo 11, che si intende modificare, individua al comma 1, dalla lettera a) alla lettera e-bis) una serie di atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

La metodologia di controllo da applicare agli atti suddetti è specificata al successivo articolo 12 del decreto legislativo 123/2011. Infatti, in base quanto previsto dal predetto articolo 12, solamente per i rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sulla base della vigente normativa, pertanto, solo per taluni rendiconti, cioè quelli elencati nell'articolo 11, lettere a), b) e c) può essere applicato un metodo di campionamento, mentre ai rendiconti riguardanti la gestione degli interventi comunitari, sulla base della legislazione vigente, il metodo del campionamento non può essere applicato.

Tale proposta normativa inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito della previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis, facendoli rientrare nell'alveo dei rendiconti per i quali la metodologia di controllo da utilizzare è quella del campionamento.

Per l'effetto di tale previsione normativa, la metodologia di controllo dei rendiconti resi dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari viene adeguata alle metodologie di auditing utilizzate nel contesto europeo, delineando a livello nazionale il quadro giuridico di procedure di controllo a completamento dei principi recati dai Regolamenti dei Fondi Strutturali e dai Regolamenti di settore delle altre linee di Bilancio UE.

Art.34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui all'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui



decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Art.35 (Pin Inps)

La disposizione consente all'Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

Il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto impone lo spostamento del termine fissato al 15 aprile dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conversione come AS 1766 e concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83.

Anche in considerazione della possibilità rimessa ai capi degli uffici giudiziari, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dello stesso articolo oggetto di modifica, di adottare misure organizzative e incidenti sulla trattazione degli affari, si ritiene congruo differire il termine in parola all'11 maggio 2020.

La modifica è destinata ad incidere sui procedimenti innanzi le commissioni tributarie e la magistratura militare per effetto del richiamo di cui al comma 21 dell'articolo 83.

La previsione di cui al comma secondo risponde all'esigenza di consentire ai capi degli uffici di adottare misure per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare.

Per il processo amministrativo, il comma 3 proroga per un ulteriore brevissimo periodo, che va dal 16 aprile al 3 maggio inclusi, la sospensione dei termini, ma con esclusivo riferimento a quelli stabiliti per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, etc.), sempre con l'eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare (il ricorso in appello avverso un'ordinanza cautelare, oltre al procedimento *ante causam*). Si tratta di un ulteriore periodo di 18 giorni di sospensione, riferito ai soli predetti termini, essenzialmente volto ad agevolare il graduale, ma immediato, ritorno alla trattazione dei processi amministrativi, sebbene in forma esclusivamente scritta. Peculiarità, quest'ultima, tipica del processo amministrativo, che ad esso consente di ripristinare la trattazione nel merito delle cause in tempi più vicini degli altri. Si è scelto di limitare tale breve proroga alle sole attività delle parti che introducono un ricorso, essenzialmente in considerazione di quel fisiologico iato temporale (valutato in considerazione del distanziamento nel tempo dai periodi di massima limitazione delle attività lavorative scaturiti dall'emergenza sanitaria) che il codice interpone tra lo svolgimento delle attività difensive del ricorrente e quelle del resistente; tale sfasamento, tra la notifica di un ricorso e il deposito delle correlative difese (pur se riferite alla fase cautelare, che comunque *ex se* non era e non è soggetta a sospensione alcuna), è infatti di entità sostanzialmente equivalente (ex art. 55, comma 5, c.p.a.) ai predetti 18 giorni di ulteriore proroga.



Infine, il comma 4 prevede che la proroga dei termini di cui al comma 1, primo periodo, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui all'articolo 85 del decreto legge n. 18 del 2020, nonché il conseguente spostamento al 12 maggio 2020 del termine iniziale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 85.

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

La misura proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020.

Conseguentemente, sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Art. 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La norma proposta, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa *ope legis* gli effetti economici relativi all'Accordo Collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (commi 1 e 6). In particolare gli incrementi previsti dal predetto Atto di indirizzo per il 2018 sono pari all'1,84% dal 1° gennaio 2018, quale trascinarsi dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1,09% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), e al 4,23% dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), secondo quanto chiarito con nota del Presidente del Comitato di settore Prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020.

Ad oggi nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentre tutte le categorie hanno ricevuto i previsti incrementi contrattuali fino al 31 dicembre 2017, gli arretrati relativi al 2018 e gli incrementi a regime in ragione del diverso stato delle trattative contrattuali, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono stati finora riconosciuti dai diversi ACN di settore con decorrenze diverse. In particolare:

- alla pediatria di libera scelta con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti i soli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017;
- alla medicina generale con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti gli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017. Per effetto, poi, dell'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento (in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019), sarà riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018 e una parte dell'incremento della retribuzione prevista a regime, pari all'1,84% da gennaio 2018;



- agli specialisti ambulatoriali, con l'ACN sottoscritto il 21 giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gli arretrati contrattuali dovuti fino al 31 dicembre 2017, mentre con l'ACN sottoscritto il 25 giugno 2019, entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'Intesa sancita in Conferenza Stati/Regioni (rep. Atti n. 49/CSR), viene riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018, pari complessivamente all'1,84% da gennaio ad agosto 2018 e l'incremento pari al 4,23% a regime da settembre 2018.

Per effetto delle disposizioni in parola pertanto si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli ACN vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'Atto di indirizzo citato, con le decorrenze chiarite nella nota del Presidente del Comitato di settore Prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020.

Il comma 2 prevede altresì che gli effetti della norma cessano se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza l'ACN relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta per la parte normativa non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d'emergenza.

Il comma 3 specifica che tali misure economiche vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

Il comma 4 attribuisce ai medici l'onere di dotarsi di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

Il comma 5 prevede che le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente ove necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

Art.39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

L'introduzione di questo nuovo articolo risponde all'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Tali pratiche, che sono estremamente preziose per monitorare l'andamento della malattia da Covid-19 anche in relazione alle sperimentazioni farmacologiche in corso di svolgimento, comportano la necessità, al fine di ridurre le possibilità di diffusione del virus, di un uso estensivo di apparati rx mobili direttamente al letto del paziente affetto da Covid-19, o presso il suo domicilio se non ospedalizzato, ma anche la realizzazione di aree di radiologia presso le nuove strutture, o riassetto delle esistenti, che siano dotate di apparati di TC, comunque indispensabili. Sotto il profilo normativo, e date le caratteristiche intrinseche degli apparati medico radiologici fino alla TC, tutte le pratiche di nuova attivazione (in sostanza tutte quelle di nuova attivazione presso le strutture sanitarie in risposta all'emergenza e tutte quelle nelle nuove aree temporanee



e ospedali da campo), prima di poter essere intraprese dovrebbero soddisfare i requisiti dell'art. 22 -Comunicazione preventiva- del d.lgs. 230/95, che prevede un tempo di attesa di almeno 30 giorni tra la comunicazione agli organi competenti e l'inizio delle attività, del tutto incompatibile con le esigenze di cura e gestione dell'emergenza.

La necessità dell'emendamento trae dunque origine dalla oggettiva impossibilità per le strutture sanitarie di rispettare le tempistiche per la comunicazione preventiva agli organi competenti previste dall'art. 22 del d.lgs. 230/95 nel caso di nuove pratiche radiologiche, che si rendano necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19, e dall'estrema difficoltà per le stesse di rispettare le tempistiche nella comunicazione preventiva di variazione o modifica di pratica previste dallo stesso articolo 22 del d.lgs. 230/95.

L'art. 22 rubricato "Comunicazione preventiva di pratiche" prevede infatti, al comma 1, che, "ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto."

Al fine di evitare ambiguità interpretative, nella proposta sono espressamente richiamate le modalità di gestione tecnico/amministrativa delle apparecchiature radiologiche mobili impiegate nelle strutture ospedaliere e nella radiologia domiciliare, già consentite dal vigente sistema regolatorio (benessere dell'esperto qualificato e prove di prima verifica).

Il regime temporaneamente introdotto prevede che chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti ne dà comunicazione di avvio di attività al posto della comunicazione preventiva ex art. 22 del D.lgs. 230/1995 che avrebbe comportato un fermo nell'attivazione di trenta giorni, e consente di non derogare dal fornire evidenza agli organi della P.A. dello svolgimento delle attività in oggetto, garantendo la protezione dei lavoratori, della popolazione e, visto il richiamo al d.lgs. 187/2000, del paziente, in quanto detta comunicazione è corredata dal benessere dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'art. 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Più in dettaglio, l'art. 4, comma 1, del decreto legge 18/2020, già prevede che le regioni possano attivare le aree e strutture di emergenza in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, e disposizioni di simile tenore sono presenti al comma 2 in deroga alle norme edilizie. Non sono presenti tuttavia clausole di semplificazione riguardo i processi autorizzativi definiti nella norma statale (d.lgs. 230/95) per le nuove pratiche con attrezzature medico-radiologiche che saranno condotte presso le strutture sanitarie interessate all'emergenza, comprese le aree di cui all'art. 4 comma 1 del predetto d.l. 18/2020.

Il comma 1 dell'articolo qui proposto introduce quindi, per tutte le nuove pratiche nell'ambito dell'emergenza, una procedura di autorizzazione semplificata che prevede una comunicazione agli organi competenti di avvio dell'attività (e non di comunicazione preventiva), fermo restando il rispetto delle disposizioni sostanziali del d.lgs. 230/95 in materia di tutela dei lavoratori e del pubblico, che si sostanzia nell'obbligo di corredata detta comunicazione con le specifiche valutazioni e indicazioni di radioprotezione dell'esperto qualificato. Questa procedura semplificata consente quindi di superare il tempo vuoto di almeno 30 giorni previsto dalla normativa vigente, senza di fatto ridurre il livello di tutela per gli operatori e la popolazione, e



consente alle strutture di poter rispondere con estrema celerità alle specifiche richieste di esami radiologici nell'emergenza.

Il comma 2 stabilisce invece che l'utilizzo e il movimento all'interno delle strutture (comprese le nuove aree di emergenza) di attrezzature mobili nell'ambito di pratiche per le quali la comunicazione preventiva ex art. 22 del d.lgs. 230/95 sia già stata fatta, non è soggetto a nuova comunicazione, neanche in termini di variazione, agli organi competenti, ma solo al benessere dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti. Il fine della disposizione continua a essere l'alleggerimento e velocizzazione delle procedure a carico delle strutture sanitarie al fine di rispondere in modo ottimale all'emergenza, senza ridurre il livello di tutela.

Il comma 3 conferma la piena validità delle disposizioni del d.lgs. 187/2000 sulla protezione del paziente dalle esposizioni a fini medici delle radiazioni ionizzanti. Il d.lgs. 187/2000 attiene in particolare all'applicazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione per le esposizioni mediche, e non presenta profili di criticità in relazione all'emergenza.

Il comma 4, infine, limita la validità dei primi due commi alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art.40 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

L'intervento normativo in esame volto a semplificare l'articolo 17 del d.l. n. 18/2020 muove dall'esigenza di meglio definire l'ambito di applicazione della norma, con specifico ed esclusivo riferimento al settore dei medicinali - di diretta competenza dell'AIFA - escludendo dalla portata normativa il settore dei dispositivi medici.

Inoltre, fermo restando il limite temporale dello stato d'emergenza per cui opera la norma in esame, le modifiche sono, altresì, finalizzate a disciplinare il c.d. programma di uso terapeutico, quale impiego di medicinali nell'ambito dell'uso compassionevole in più pazienti, mantenendo invece, disciplinato dal regime ordinario già vigente, l'uso terapeutico nominale per singolo paziente. Si è poi ritenuto di dover intervenire per meglio esplicitare gli ambiti di interesse, citando espressamente le tipologie di studi farmacologici coinvolti: studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV; studi osservazionali sui farmaci; e programmi di uso terapeutico compassionevole. Viene inoltre chiarita la modalità di gestione degli studi di fase I.

Da ultimo, vista l'eccezionalità della situazione emergenziale e attesa la necessità di semplificare le procedure relative all'avvio della sperimentazione, è stato previsto che le menzionate sperimentazioni ove siano non profit, rientrino nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione. La previsione è in linea con quanto previsto dal Regolamento europeo n. 536/2014, che al considerando (81) prevede che gli Stati membri adottino apposite misure per incentivare le sperimentazioni cliniche condotte da promotori non commerciali.

Art.41 (Disposizioni in materia di lavoro)

L'articolo estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. "Cura Italia" anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga siano esenti da imposta di bollo.

Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

La norma proposta integra i requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità, attesa l'emergenza sanitaria in corso e tenuto conto dei crescenti e complessi compiti assegnati alle regioni, in



quanto è finalizzata a rendere nuovamente operativa l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

E' noto, infatti, che in questa situazione di estrema emergenza sanitaria occorre intraprendere il maggior numero di iniziative per contenere e contrastare la menzionata emergenza epidemiologica COVID-19, e l'AGENAS, quale principale organismo di raccordo fra l'amministrazione centrale e le regioni in ambito sanitario, riscontra la vacanza della copertura di due organi: il presidente e il direttore generale.

Pertanto, per le ragioni legate all'emergenza, alla necessità di coadiuvare gli interventi di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, di cui in particolare al comma 2, nonché di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, di assistenza tecnico-operativa alle regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria possibile, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome sia nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il commissario assumerà i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuiti dallo statuto dell'Agenzia al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. La scelta avverrà tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa con la conclusione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato, in deroga alle disposizioni recanti la disciplina delle incompatibilità, di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; al fine di non disincentivare le professionalità maggiormente qualificate – presumibilmente già impegnate con altri incarichi cui dovrebbero diversamente rinunciare – dall'accettare l'incarico, in ragione della sua limitata durata temporale. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il commissario si occuperà di collaborare all'azione di potenziamento della rete delle strutture ospedaliere e territoriali, monitorando le iniziative regionali e fornendo il relativo supporto tecnico operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile alle regioni, sempre in raccordo con l'attività del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2. Sarà compito del commissario verificare l'andamento dei piani adottati in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020. Tali piani, come noto, prevedono l'incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio nelle strutture pubbliche e private accreditate. In tale contesto è necessario assicurare oltre che il supporto tecnico operativo, anche quello giuridico-amministrativo alle regioni, per superare le eventuali criticità riscontrate e garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute.

Inoltre, in considerazione del ruolo di connessione fra il Ministero della salute e le regioni svolto dalla stessa Agenzia, il commissario verificherà l'attuazione tempestiva delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, nonché alle disposizioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020 n. 14. In particolare, sarà cura del commissario, con riguardo al potenziamento delle reti di assistenza territoriale e alla disciplina delle aree sanitarie temporanee, supportare le regioni nell'assolvimento degli adempimenti



previsti dalle norme e nella gestione dei rapporti con gli erogatori pubblici e privati. L'attività del commissario sarà allo stesso modo finalizzata per ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale che sarà adottato per fronteggiare l'emergenza.

Il commissario, altresì, si occuperà del coordinamento delle stesse attività regionali poste in essere in conseguenza di ogni iniziativa utile assunta dal Ministro della salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

La disposizione precisa che restano in ogni caso fermi i poteri di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza della Protezione civile n. 630/2020, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza.

Art. 43 (*Disposizioni finanziarie*)

L'articolo contiene disposizioni finanziarie.

Art. 44 (*Entrata in vigore*)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

CAPO I MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Il comma 1, definisce la nuova operatività di SACE a sostegno del sistema delle imprese, attraverso il rilascio, fino al 31 dicembre 2020, di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, nel rispetto della disciplina dell'UE, fino ad un importo complessivo di 200 miliardi di euro.

A fronte del rilascio della garanzia è previsto il pagamento di una commissione annuale (comma 2, lett. e).

Sulle specifiche obbligazioni è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta (comma 5) che copre capitale, interessi e altri oneri accessori, al netto delle commissioni pagate da SACE per le medesime garanzie. SACE svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), l'attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti.

Il comma 13 prevede, nel rispetto del limite complessivo sopra riportato, che possa essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto.

Il comma 14 contiene la previsione di copertura degli oneri derivante delle garanzie di cui all'articolo in esame (nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 14-bis del decreto-legge n. 269/2003, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. c). La norma istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro. Al relativo onere, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge n.89 del 2014, (che ha istituito un fondo di riserva per le garanzie concesse dallo Stato). Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto di tesoreria.

Le restanti disposizioni non comportano effetti finanziari in quanto disciplinano i criteri e le modalità applicative della nuova forma di operatività di SACE.

Articolo 2

(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

L'articolo è volto a rinnovare il modello dell'intervento combinato di SACE e dello Stato per il sostegno finanziario all'internazionalizzazione, oggi operante ai sensi dell'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,



dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come introdotto dall'articolo 32 del decreto – legge n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 2014. A tal fine, con il comma 1, sono sostituiti i commi da 9-bis a 9-octies dell'articolo vigente.

I nuovi commi stabiliscono le modalità applicative del nuovo sistema che si applicherà a partire dal 1 gennaio 2021 e si basa sulla coassicurazione ripartita tra SACE (10%) e Stato (90%), entro limiti definiti annualmente in legge di bilancio, sulla base di un piano di attività approvato dall'apposito Comitato interministeriale per il sostegno pubblico all'esportazione di cui al nuovo comma 9-sexies del richiamato articolo 6 e approvato dal CIPE. L'operatività è interamente svolta da SACE che opera in nome proprio e per conto dello Stato, fatto salvo il meccanismo autorizzatorio (nuovo art. 6, comma 9-ter) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le operazioni concentranti.

È disposta, inoltre, la riassicurazione da parte dello Stato del 90% dello stock di esposizioni di SACE in essere e il contestuale trasferimento del 90% delle riserve tecniche al MEF per la copertura dei relativi rischi. Il portafoglio assicurato da SACE è attualmente pari a:

- 73,9 miliardi (di cui 27,8 miliardi già riassicurati dal MEF) in termini di “Deliberato”;
- 64,5 miliardi di euro (di cui 22,9 già riassicurati dal MEF). in termini di “Perfezionato”;
- 37 miliardi di euro (di cui 9,8 riassicurati dal MEF) in termini di “Erogato”.

A copertura delle perdite attese (nuovo articolo 6 comma 9-quater) si prevede l'istituzione di un Fondo, affidato in gestione alla stessa SACE, sulla base della convenzione di cui al nuovo articolo 6, comma 9-quinquies, nonché degli indirizzi del MEF di cui al nuovo articolo 6 comma 9-quater.

Il citato comma 9-quater prevede, per la gestione del fondo, l'apertura di un apposito conto di tesoreria centrale sul quale confluiranno i premi riscossi da SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla società, e saranno pagati gli indennizzi, a valere sulla quota dello Stato.

Nel fondo confluiranno, ai sensi del comma 3, anche le risorse già presenti sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto- legge 269/2003 giacenti sul conto di tesoreria centrale n. 25059 (pari ad euro 1.591.927.899,59 alla data del 3/4/2020), nonché i premi riscossi da SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute da SACE.

Con la confluenza delle risorse dell'attuale Fondo ex articolo 6, comma 9-bis verrà meno anche la relativa gestione a cura di Consap, che andrà ad esaurirsi con la chiusura dell'esercizio e l'approvazione dei relativi rendiconti; sul Fondo attuale grava in ogni caso l'onere dell'incarico di studio, consulenza valutazione e assistenza operativa di cui al comma 10.

Il nuovo articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269/2003 disciplina i contenuti della Convenzione tra il MEF e la SACE, da approvare con delibera del CIPE

Dall'istituzione del Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione di cui al nuovo articolo 6, comma 9-sexies del decreto-legge n. 269 del 2003 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in virtù della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il comma 1, lettera c), introduce inoltre l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 269/2003, che individua una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia e introduce la garanzia dello Stato a prima richiesta in favore di SACE per gli impegni assunti a seguito della garanzia concessa, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, in favore di banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti verso imprese aventi sede in Italia fino ad un importo massimo di 200 miliardi di



euro. L'onere derivante da detta garanzia trova copertura finanziaria nel fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto in esame.

Con il comma 4, vengono ammesse, per legge, alla garanzia 13 operazioni nel settore crocieristico le cui istanze di garanzia sono già state presentate da SACE e già oggetto di positiva valutazione del CIPE o già contenute nel Piano annuale 2019, già positivamente sottoposto al CIPE ai fini dell'adozione della delibera n.75 del 2020, ovvero già ricomprese nel novero delle operazioni ammissibili alla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 53 del decreto – legge n. 18/2020 (che viene contestualmente abrogato).

La copertura delle perdite attese di tutte le operazioni di cui sopra, secondo le indicazioni di Consap quale Gestore del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge n. 269/2003, trova capienza, nell'attuale dotazione del Fondo, anche nello scenario deteriorato conseguente all'emergenza Covid-19.

CONTROPARTE	SETTORE	OPERAZIONE
CARNIVAL	CROCIERISTICO	2019/0740/00 - Istanza 5/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0686/00 - Istanza 1/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0689/00 - Istanza 2/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0690/00 - Istanza 3/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0691/00 - Istanza 4/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/1039/00 - Istanza 6/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/0699/00 - Istanza 7/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/0700/00 - Istanza 8/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/1644/00 - Istanza 9/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/1645/00 - Istanza 10/2019
NCL	CROCIERISTICO	2018/0792/00 - Istanza 1/2020
NCL	CROCIERISTICO	2018/0793/00 - Istanza 2/2020
NCL	CROCIERISTICO	2018/0794/00 - Istanza 3/2020

Al riguardo il MEF ha richiesto a SACE di produrre un'analisi sul portafoglio riassicurato con il MEF che recepisca scenari di stress economico e di insolvenza compatibili con l'evoluzione possibile dell'attuale emergenza sanitaria.

In merito ad una prima stima di impatto, in termini di perdita attesa a seguito dell'attuale emergenza sanitaria COVID-19, sulle esposizioni già trasferite al MEF riconducibili al settore crocieristico, SACE ha fornito i primi esiti delle elaborazioni effettuate in considerazione di possibili scenari di downgrade del comparto e delle singole controparti.

Le previsioni generali convergono verso un rallentamento sostanziale del ciclo e del commercio internazionale. Secondo il consensus (Oxford Economics), gli effetti potrebbero rimanere circoscritti al primo semestre, per poi essere gradualmente riassorbiti tra la seconda metà dell'anno e l'inizio del 2021.

Ciò premesso, si fa presente che le stime di variazione della Perdita Attesa determinate da SACE, sono state elaborate adottando un approccio orientato ad una maggiore stabilizzazione delle metriche di rischio, in analogia alle linee guida adottate dalla società in sede di riservazione e tenendo conto della contingente situazione di mercato, caratterizzata da elevata volatilità. Nel dettaglio, applicando i rating recentemente aggiornati, assegnati a ciascuna delle controparti in



portafoglio, alla quota di portafoglio crocieristico riassicurato dal MEF, sulla base di dati gestionali aggiornati al 29/02/2020, SACE evidenzia:

- un incremento della Perdita Attesa, riferita al portafoglio crocieristico perfezionato al 29/02/2019 e riassicurato dal MEF, pari a circa 220 mln;
- di questi, considerando solo l'ammontare erogato e quindi a rischio effettivo, l'incremento appare quantificabile in circa 89 mln.

SACE precisa che le stime sopra riportate sono state elaborate in logica di portafoglio, mediante il modello di analisi del rischio del credito utilizzato dalla Compagnia, che pertanto fornisce misure di rischio aggregate.

Le valutazioni pervenute da SACE sulle perdite attese aggiornate relative alle nuove operazioni deliberate, e sul potenziale deterioramento delle perdite attese dello stock trasferito al MEF e perfezionato a tutto il 29/2/2020, sono state recepite nelle valutazioni degli impegni del Fondo di seguito riportate.

VALORI IN EURO	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STIMATE	
DOTAZIONE INIZIALE	100,000,000		
LEGGE DI STABILITÀ 2016	150,000,000		
DELIBERA CIPE	500,000,000		
TOTALE DOTAZIONE	750,000,000		
RISERVA FRAZIONE PREMI	138,789,602		
RISERVA RISCHI IN CORSO	29,000,000		
RISERVA DI PEREQUAZIONE	52,246,655		
TOTALE RISERVE	220,036,257		
TOTALE RISORSE INIZIALI FONDO	970,036,257		
PREMI NETTI	684,596,417	24,638,478	
<i>PREMI ATTESI SU OPERAZIONI DELIBERATE</i>	0	147,122,210	
<i>RISERVA PREMI ATTESA SU OPERAZIONI DELIBERATE</i>	0	47,724,431	
TOTALE	684,596,417	219,485,119	
SINISTRI PAGATI	-60,897,193	-2,599,900	
TOTALE SINISTRI	-60,897,193	-2,599,900	
TOTALE SPESE DI GESTIONE	-1,807,582	0	
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	1,591,927,899	216,885,219	1,808,813,118
VALORI IN EURO	PERDITE ATTESE	PERDITE ATTESE STIMATE	
RISERVA FRAZIONE PREMI	653,253,720	194,846,641	
RISERVA RISCHI IN CORSO	295,530,566	124,015,080	
TOTALE RISERVE PREMI	948,784,286	318,861,721	
RISERVA SINISTRI	100,276,842	0	
TOTALE IMPEGNI TECNICI	1,049,061,128	318,861,721	1,367,922,849
<i>ADD-ON</i>		188,584,533	
<i>ACCANTONAMENTO DETERIORAMENTO RATING (COVID-19)</i>		220,000,000	
TOTALE ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI		408,584,533	408,584,533
TOTALE IMPEGNI E ACCANTONAMENTI PRUDENZIALI			1,776,507,382
DOTAZIONE RESIDUA			32,305,736
Note:			



Risorse Finanziarie: tra le risorse finanziarie sono state ricompresi i trasferimenti che verranno immediatamente liquidati da SACE al MEF alla concessione della garanzia (*"RISERVA PREMI ATTESA SU OPERAZIONI DELIBERATE"* per 47.7M) e i premi assicurativi (*"PREMI ATTESI SU OPERAZIONI DELIBERATE"* per 147M) che verranno parzialmente liquidati al perfezionamento del contratto assicurativo e successivamente conguagliati all'erogazione del finanziamento, seguendo l'approccio metodologico basato sulla coesistenza rischio/premio (se il premio non viene liquidato il rischio viene meno ovvero se il rischio è stato assunto il premio deve essere liquidato).

Tra gli impegni figurano le perdite attese sullo stock perfezionato trasferito al MEF a tutto il 31/12/2019 per 948.8M, le perdite attese stimate in conseguenza delle nuove operazioni per 318.9M, la riserva per operazioni in sinistro non ancora liquidata per 100.3M gli accantonamenti aggiuntivi a fronte della maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio per 188.6M e l'ulteriore accantonamento stimato da SACE e prudenzialmente stanziato a copertura del possibile impatto sul settore crocieristico dell'attuale emergenza sanitaria per 220M.

Si rileva, quindi, che nonostante il significativo aggravamento degli accantonamenti prudenziali, le risorse del Fondo consentono di coprire il fabbisogno generato dalle operazioni in discorso per le quali SACE ha richiesto l'attivazione della garanzia.

Il comma 5, al fine di evitare il perdurare di una "gestione stralcio" sulla restante operatività 2020 della garanzia in favore di SACE Stato ex articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269/2003, prevede una procedura semplificata, riducendo i tempi del passaggio in CIPE, definendo direttamente in norma le soglie per la concessione del cd. "limite speciale" ex articolo 7.8 della Convenzione MEF SACE approvata con DPCM 20 novembre 2014, in coerenza con quelli già fissati dal CIPE negli anni precedenti in relazione a Settori o Paesi ritenuti strategici. La concessione delle singole garanzie resta subordinata al rispetto delle vigenti regole della Convenzione MEF SACE e, soprattutto, ad una adeguata dotazione di risorse sul Fondo pubblico che fronteggia la garanzia, tenuto conto del nuovo scenario di rischiosità sistemica e della maggiore concentrazione.

Il comma 6, prevede che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sia riassicurato dallo Stato, con talune esclusioni riportate nella disposizione, il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea. Contestualmente il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze

Il comma 7 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere riassicurato il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5. In tal caso è prevista una remunerazione della riassicurazione che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo.

In base al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza, nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, ai fini della



predisposizione dello schema di convenzione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

I restanti commi non comportano effetti finanziari in quanto disciplinano i criteri e le modalità applicative delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Articolo 3

(SACE S.p.A.)

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riguardando aspetti connessi alla governance di SACE, alla luce delle modifiche introdotte.

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 4

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

La norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con l'intervento normativo in esame si prevede di rinviare integralmente l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), apportando delle modifiche all'articolo 389 del citato decreto legislativo. La proroga proposta al *1° settembre 2021*, nascendo dall'emergenza sanitaria COVID 19 che sta interessando l'intero territorio nazionale, realizza integralmente la finalità della certezza del diritto, in quanto in questo particolare momento di crisi del sistema produttivo ed economico, potrebbe non essere garantita la piena applicazione della riforma della disciplina della gestione della crisi e dell'insolvenza, la cui filosofia consiste nel salvataggio di quante possibili imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come *extrema ratio*, cui ricorrere in assenza di concrete



alternative. Si prevede di prorogare la data di entrata in vigore di un anno della riforma proprio per permettere, da un lato a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e procedurali, dall'altra per consentire alla fase più acuta dell'epidemia di dileguarsi, facendo tornare pian piano alla normalità l'intero sistema economico.

L'intervento normativo in esame ha natura procedurale, in quanto consente di continuare ad applicare pienamente senza dubbi interpretativi la disciplina in materia fallimentare (R.D. 267 del 1942), rinunciando all'applicazione dei principi incardinati nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.

L'attuazione della presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali vengono garantiti già attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

Si prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli del codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482 *ter* in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* del codice civile.

Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci, prevista per le società per azioni.

Le modifiche apportate dalla norma, di natura ordinamentale, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

La disposizione in esame prevede di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente all'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio



2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Il secondo comma dell'intervento normativo prevede l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

La disposizione introduce modifiche normative di natura meramente procedurale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

La norma reca disposizioni in materia di finanziamenti alle società e prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle stesse, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Le modifiche apportate dalla norma, di natura ordinamentale, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

L'intervento normativo in esame si rende necessario al fine di salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione omologati aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa particolare fase potrebbero invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico. Si tratta di una serie di misure inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, adottate proprio al fine di garantire la piena efficacia degli strumenti alternativi al fallimento.

La prima misura consiste nel prorogare di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex art. 186 l. fall.

La seconda misura permette al debitore di presentare sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione *ex novo* di una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 R.D. 267/1942 o di un nuovo accordo di ristrutturazione dell'articolo 182-bis del R.D. già citato, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

La terza misura di snellimento di procedura consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione



La quarta misura prevede che venga concessa al debitore da parte del Tribunale, un ulteriore proroga fino a novanta giorni, sia nel caso dell'articolo 161, comma sesto che nel caso dell'articolo 182 *bis*, comma settimo, l. fall., accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell'istanza di concessione della proroga il debitore abbia richiamato tutti gli elementi che l'hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all'epidemia COVID – 19 e l'abbia presentata prima della scadenza del termine ex art. 161, comma sesto, l. fall., già prorogato.

L'intervento normativo in esame, ha natura procedurale, in quanto consente di prorogare i termini originariamente previsti al fine di permettere al debitore di mettere in atto quei meccanismi che gli consentano di riallineare i piani o gli accordi di ristrutturazione omologati alla nuova situazione economica - non imputabile assolutamente alla sua volontà – e garantirgli nello stesso tempo più chances possibili per il salvataggio dell'impresa, obiettivo fondamentale nell'attuale contesto economico essendo una leva positiva per l'economia nazionale.

L'attuazione dell'intervento normativo in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

La presente norma si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni attuative della decretazione di urgenza prodotta a partire dal decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, ed inserite nei successivi D.P.C.M. e, da ultimo, al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, che intendono adottare misure a protezione della salute dei cittadini, a sostegno del sistema produttivo e a salvaguardia della forza lavoro. In particolare l'articolo in esame prevede al primo comma, che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le disposizioni introducono misure eccezionali e temporanee con una durata limitata e sono tese, in ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica ad evitare procedure viziate da fattori estranei all'operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti ed interessati il cui svolgimento, oltretutto complesso in termini di accertamento delle dirette responsabilità, graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza.

Terminata l'efficacia delle previsioni normative introdotte, la situazione straordinaria prodotta a carico degli uffici giudiziari coinvolti, potrà essere gestita attraverso l'adozione di opportune misure organizzative delle strutture nell'ambito delle risorse umane e strumentali già a disposizione degli uffici.



Per le ragioni sopra evidenziate, gli interventi previsti dal provvedimento in esame non producono un aggravio degli oneri complessivi già programmati. Agli adempimenti connessi, comunque di natura istituzionale, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

Dalla norma non derivano nuovi o aggiuntivi per le finanze dello Stato, in quanto la norma comporta solo un rinvio di 16 euro di bollo per ogni levata del protesto, ma queste levate sono solo sospese e per un periodo infrannuale, quindi si può pensare che siano effettuate, se necessario, comunque prima di fine anno. Medesima valutazione è espressa nella relazione tecnica all'art. 10 del DL 9/2020, dove non si prevedono effetti di gettito per il comma 5 che introduceva lo stesso differimento per i soggetti residenti nella prima zona rossa (gli undici comuni di Lombardia e Veneto).

Articolo 12

(Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini)

La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Le modifiche apportate dalla norma non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Fondo centrale di garanzia PMI)

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale. A tal fine, la norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ora abrogato, estendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sul rodato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'estensione della gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo (comma 1, lett. a) comporta oneri a carico della finanza pubblica, che sono, tuttavia, stati considerati in sede di predisposizione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, nel quale era già prevista la medesima previsione.

L'innalzamento dell'importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni di euro disposto dal comma 1, lettera b) comporterà un più elevato assorbimento delle risorse del Fondo. Tuttavia, le garanzie che si attesteranno su importi compresi tra il precedente e il nuovo limite interesseranno un numero limitato di imprese (che comunque devono avere un numero di dipendenti non superiore a 499). Si stima – riprendendo le risultanze dell'analoga analisi condotta per la quantificazione



della dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 34 del 2019 riservata alla medesima tipologia di imprese – che la predetta estensione comporterà un maggior fabbisogno del Fondo di garanzia che si prevede possa essere piuttosto contenuto, anche in considerazione del limitato arco di tempo. Si può, pertanto, stimare un onere di circa 35 milioni.

L'innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alla precedente misura dell'80%, non comporterà nuovi oneri. Infatti, la lettera c) del comma 1 prevede, diversamente da quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, che l'innalzamento delle coperture del Fondo dai livelli pre-crisi a quelli previsti del nuovo decreto-legge può essere finanziato con le risorse delle sezioni speciali del Fondo alimentate da altre amministrazioni centrali e regionali. Oggi, le risorse delle sezioni ammontano a circa 200 milioni di euro; altre amministrazioni possono ulteriormente contribuire mediante l'istituzione di nuove sezioni speciali.

La previsione di cui alla lettera e) del comma 1 - relativa alla possibilità di concedere la garanzia del Fondo anche su operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti solo se accompagnate dalla concessione all'impresa di credito addizionale - era già presente, nella medesima formulazione, nel citato articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 e, pertanto, non comporta nuovi oneri, così come la disposizione di cui alla successiva lettera f) del comma 1, relativa all'allungamento della garanzia nel caso di "moratoria" del finanziamento accordata all'impresa dal soggetto finanziatore.

Analoga considerazione vale anche per la previsione di cui alla lettera g) del comma 1. Benché la norma in argomento preveda l'accesso al Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del Fondo – mentre l'articolo 49 del precedente decreto-legge n. 18/2020 prevedeva l'accesso alla garanzia con la sola applicazione di uno dei due modulo (quello economico-finanziario) del predetto modello di valutazione (con esclusione dell'applicazione del modulo andamentale), si ritiene che tale apertura non abbia significativi impatti sulla rischiosità degli impieghi del Fondo, posto che il modulo andamentale ha una incidenza prevalente rispetto al modulo economico-finanziario ai fini della determinazione della probabilità di default dell'impresa, sia perché il modulo economico-finanziario sarebbe alimentato con dati necessariamente non aggiornati (per il momento, bilanci 2018 e, solo tra qualche mese, bilanci 2019), che potrebbero non più riflettere adeguatamente, anche per gli effetti della crisi, lo stato di salute dell'impresa da affidare. Ad ogni modo, al fine di contenere i rischi, sono stati introdotti opportune esclusioni per le imprese che si trovano in determinate condizioni (rilevate sia con riferimento alla posizione sulla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, sia in relazione all'assoggettamento a determinate procedure concorsuali). Per tale ragione, si conferma il maggior assorbimento di risorse già stimato (in 600 milioni di euro) in sede di predisposizione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020. È, tuttavia, previsto un nuovo maggiore assorbimento sotto tale aspetto, connesso all'innalzamento dell'importo massimo garantito, per circa euro 50 milioni.

L'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento (comma 1, lett. h) era anch'essa già prevista nel precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 e, pertanto, il minore introito (valutato in 3 milioni di euro) è già stato considerato nell'ambito della precedente disposizione normativa.

La disposizione della lettera m) ripropone il medesimo schema di intervento per operazioni di piccolo importo (fino a 25.000 euro), innalzando esclusivamente le percentuali di copertura



previste dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino al 100%. Considerando che le operazioni in questione erano in precedenza già garantite con un'ampia copertura (80%) e con procedura non valutativa, tale disposizione comporta maggiori oneri, stimati in euro 20 milioni circa.

La lettera n) introduce un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro. Considerando che le operazioni in questione erano in precedenza già garantite con un'ampia copertura (80%), tale disposizione determina un fabbisogno aggiuntivo di risorse stimato in euro 30 milioni circa.

Anche la lettera p) introduce una nuova fattispecie, non prevista dal precedente decreto-legge, relativa alla possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. Tale disposizione, sebbene si concretizzi in un vantaggio soprattutto di carattere procedurale, presenta comunque profili di maggiore rischio per il Fondo e determina un maggior fabbisogno di risorse stimato in euro 30 milioni.

Le disposizioni contenute nelle rimanenti lettere del comma 1 erano già previste nel precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 e non determinano, pertanto, visto anche il carattere solo procedimentale di alcune di esse, nuovi effetti finanziari.

Il comma 2 prevede una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, passando da una garanzia all'80% al 90% della tranche junior e un innalzamento anche del cap alle perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli. Tale disposizione presenta profili di maggiore rischio per il Fondo e determina un maggior fabbisogno di risorse stimato in euro 64 milioni.

Al comma 3, si anticipa al 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prevista dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il comma 10, assegna complessivamente **1.729 milioni** di euro per l'anno 2020 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pari a 1.500 milioni nell'anno 2020 sono assegnati al fondo ulteriori 229 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 11 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono assegnati all'ISMEA **20 milioni di euro** per l'anno 2020, in aggiunta a quelli previsti già dall'articolo 49, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pari a 80 milioni nell'anno 2020. Complessivamente vengono assegnati a tali finalità 100 milioni di euro. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 12 prevede l'abrogazione dell'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 13 prevede la copertura degli oneri del presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, disposta dal comma 12 e, per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.



Con riferimento all'utilizzo della riduzione delle somme di cui al citato comma 6 dell'articolo 56 si fa presente che la riduzione per euro 300 milioni per l'anno 2020, comprendendo in tale importo anche la copertura di 35 milioni prevista all'articolo 14 e quella di 16 milioni prevista all'articolo 41, si rende possibile nella misura indicata in quanto il potenziamento delle modalità operative e delle garanzie rilasciabili dal Fondo PMI ai sensi del presente articolo inducono ad assumere che il ricorso al beneficio della moratoria previsto dall'articolo 56 del DL n. 18 del 2020 da parte dei potenziali beneficiari sarà meno diffuso e per importi inferiori a quelli originariamente stimati al momento dell'adozione del citato decreto, anche considerando la maggiore durata dei finanziamenti coperti dal Fondo PMI rispetto al termine ravvicinato del 30 settembre 2020 previsto per la moratoria.

Le disposizioni contenute nei rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi o perché già previste nel precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 o perché presentano natura meramente normativa o procedurale.

Articolo 14

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

In funzione alla rischiosità valutata, si stima che la dotazione proposta di euro 30 milioni – destinati alle garanzie del comparto del Fondo per operazioni di liquidità – sia idonea a supportare finanziamenti sino a 90 milioni di euro, con una leva pari a tre.

Lo stanziamento di 5 milioni di euro del comparto speciale del Fondo contributi per gli interessi, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 13, comma 12, che abroga l'articolo 49 del DL n. 18 del 2020, in particolare il comma 8, che prevedeva un trasferimento ad ISMEA. L'attuale comma 11 del predetto articolo 13 prevede che tale trasferimento sia versato in un conto di tesoreria anziché sui conti correnti dell'Ente, senza impatto sul fabbisogno.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

Con l'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è stato previsto un regime transitorio



finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del regolamento 2019/452/UE.

Al fine di offrire un immediato strumento di intervento esteso a tutti i settori contemplati nel regolamento 2019/452/UE, con la norma in esame si estende l'ambito di applicazione della disciplina transitoria – e, quindi, dell'obbligo di notifica – anche alle ulteriori lettere del regolamento 2019/452/UE e quindi: “c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media”.

Inoltre, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e al fine di contenerne gli effetti negativi, si introduce al comma 3 dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019, una disposizione transitoria, vigente fino al 30 aprile 2021, ai sensi della quale l'ambito applicativo dell'obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1, dell'art. 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell'articolo 4 del Reg. IDE.

Alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale degli interventi ivi previsti. Dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

La disposizione, modificando alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2012, prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avviare il procedimento su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo.

Conseguentemente, al fine di poter raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, oltre ai poteri istruttori già esercitabili all'interno dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali, la norma modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 prevedendo la possibilità per il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. Inoltre, per i medesimi fini, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di intelligence a disposizione, per assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali. Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari. Dall'attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

La disposizione, al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative in situazioni di estrema volatilità del mercato come quella attuale conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, individua una soglia inferiore a quella



del 10%, prima soglia al raggiungimento o superamento della quale l'acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni. In particolare, il comma 4-bis, art. 120 del TUF è stato modificato introducendo il potere della Consob, per periodi di tempo limitato, per "esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali", di prevedere, in aggiunta alle soglie già indicate nel comma 4-bis, una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso. Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari. Dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV MISURE FISCALI E CONTABILI

Articolo 18 *(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)*

La disposizione prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione.

La sospensione opera per i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi all'annualità precedente solo nel caso in cui si verifica un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio.

Per i contribuenti che hanno avuto nell'annualità precedente un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro la percentuale di calo è del 50% in luogo del 33%.

La medesima sospensione è prevista per i soggetti che hanno intrapreso l'attività economica dopo il 31 marzo 2019. La sospensione delle ritenute e dei contributi sul lavoro dipendente e assimilato per i mesi di aprile e maggio è disposta anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa.

La disposizione conferma l'applicazione della sospensione del versamento delle ritenute di lavoro dipendente a prescindere dai requisiti e il relativo termine per la ripresa della riscossione in base a quanto disposto dall'articolo 61 del DL 18/2020.

Inoltre, per i contribuenti con sede nelle province di Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona la sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio opera solo considerando la condizione del calo dei ricavi o compensi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità.

Per quanto riguarda gli introiti tributari, sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica si stima un ammontare di ritenute sospese pari a circa 4.340 milioni di euro (2.553 milioni di euro per aprile – comprensivi di 950 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020 - e 1.787 milioni di euro per



maggio – comprensivi di 79 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020) e un ammontare di IVA pari a circa 5.531 milioni di euro (2.539 milioni di euro per aprile e 2.992 milioni di euro per maggio).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, le valutazioni sono state predisposte:

- assumendo quale percentuale di contributi da sospendere – rispetto al monte contributivo complessivo - la medesima percentuale di ritenute erariali da sospendere (dati MEF) rispetto al totale delle ritenute;
- in base al calendario dei versamenti contributivi che prevede:
 - ad aprile il versamento relativo ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori;
 - a maggio, oltre ai contributi di cui sopra, il versamento relativo al 1° contributo trimestrale per l'anno 2020 per gli autonomi appartenenti alle gestioni ART/COM nonché il versamento della contribuzione INAIL;
- sulla base delle informazioni desunte dagli archivi dell'Istituto relativi ai versamenti del 2019 opportunamente rivalutati al 2020;
- assumendo l'ipotesi che il 40% dei lavoratori dipendenti, appartenenti alla tipologia di aziende con maggiore diminuzione dei ricavi, venga collocata in cassa integrazione.

Stante quanto premesso, si è proceduto ad elaborare una stima distinta per lavoratori dipendenti e per lavoratori autonomi. In particolare, per i lavoratori dipendenti la contribuzione oggetto di sospensione recepisce le informazioni fornite dal MEF circa la condizione della perdita dei ricavi mentre per i lavoratori autonomi, non disponendo di alcuna informazione, si è tenuto conto della totalità dei versamenti.

Conseguentemente, la sospensione di gettito contributivo ammonta:

- per **aprile** complessivi **1.514 milioni di euro** per i lavoratori dipendenti e collaboratori; tale importo esclude i minori versamenti contributivi relativi ai soggetti già rientranti nelle disposizioni previste dall'art. 61 del DL 18/2020;
- per **maggio** complessivi **5.029 milioni** di euro di cui 1.794 milioni per i contributi Inps di lavoratori dipendenti e collaboratori, 2.686 milioni per i contributi Inps di lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Art/Com e 549 milioni di euro per mancata contribuzione all'INAIL.

Anche con riguardo ai contributi e premi di cui sopra, tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19

(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)



La disposizione prevede che, come già disposto dall'articolo 62 del DL 18/2020 fino al 31 marzo 2020, per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso i ricavi o compensi percepiti ad aprile e maggio 2020 non siano assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Ai fini della stima sono stati elaborati i dati delle dichiarazioni presentate dai lavoratori autonomi, individuando i soli contribuenti senza lavoratori dipendenti e con un ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi non superiori a 400.000. La stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 462 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di aprile 2020 (versamenti maggio 2020) e pari a 467 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di maggio 2020 (versamenti giugno 2020).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Articolo 20

(Metodo previsionale acconti giugno)

Nell'attuale quadro economico, determinato dall'emergenza sanitaria, i contribuenti adotteranno il metodo previsionale per evitare di dover versare acconti per l'anno 2020 basato sui risultati del 2019, che a consuntivo si rileverebbero eccedenti il complessivo importo delle imposte dovute, maturando così un credito d'imposta utilizzabile, solo nel tempo, in compensazione secondo le ordinarie regole. Per tener conto dell'indeterminatezza dello scenario economico, la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'ottanta per cento del dovuto calcolato per l'anno 2020. La disposizione non produce effetti sul bilancio dello Stato atteso che, indipendentemente dalla applicazione o meno di eventuali sanzioni e interessi, le imprese applicherebbero comunque il metodo previsionale.

Articolo 21

(Rimessione in termini per i versamenti)

La disposizione considera tempestivi i versamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 60 del DL 18/2020 (entro il 20 marzo) se effettuati entro il 16 aprile 2020. Alla misura non si ascrivono effetti considerando che i versamenti stessi verranno effettuati nella stessa annualità e il tempo che intercorre tra le due suddette scadenze è breve.

Articolo 22

(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

Il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.



Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Alle predette disposizioni non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Articolo 23

(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020)

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Alla norma non si ascrivono effetti sul gettito, trattandosi di modifiche che attengono ad aspetti procedurali legati all'emissione del certificato.

Articolo 24

(Termini agevolazioni prima casa)

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa".

Articolo 25

(Assistenza fiscale a distanza)

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non incide sui versamenti e che, in ogni caso, ha carattere infrannuale.

Articolo 26

(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma non produce effetti negativi sul gettito del tributo in quanto il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre solare dell'anno, ancorché differito nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sia di importo esiguo, viene comunque effettuato nell'anno di emissione delle relative fatture, come previsto anche dalla vigente normativa.

Articolo 27

(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)



La proposta in esame prevede che la presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi a uso compassionevole, né tali prodotti vengono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la disposizione comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati.

Articolo 28

(Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

La normativa proposta intende estendere quanto previsto dall'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere al pari quindi di quelli provenienti da partecipazioni italiane.

La relazione tecnica originaria all'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici.

Pertanto, alla modifica proposta non si ascrivono effetti finanziari.

In merito al regime transitorio (nuovo comma 2-bis), non si ascrivono effetti finanziari in quanto si tratta semplicemente di una misura che di fatto cristallizza quanto già immanente nell'ordinamento.

Articolo 29

(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

Le disposizioni introdotte non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla notifica della sanzione tramite PEC introdotta con il nuovo comma 1 ter dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono attesi risparmi di spesa che prudenzialmente non vengono quantificati.

Articolo 30

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

La disposizione prevede che il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 trova applicazione anche per le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione.

La disposizione non comporta oneri stante lo stanziamento già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, ossia 50 milioni di euro per il 2020.

Articolo 31

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La norma al **comma 1**, reca misure finalizzate a incrementare, per l'anno 2020, per un importo di 8 milioni di euro, a valere sul bilancio dell'Agenzia, le risorse variabili del fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni a seguito dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19.



Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede con le risorse rinvenienti dal comma 2 che prevede la soppressione dell'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La norma di cui al **comma 3** ha la finalità di equiparare i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993 n.331, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n.4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Dal comma non derivano nuovi e maggiori oneri atteso che, come espressamente previsto all'ultimo periodo, i trattamenti accessori connessi agli impieghi del personale equiparato sono posti a carico del fondo delle risorse decentrate, mediante eventuale rimodulazione dei relativi utilizzi, nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Articolo 32

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente. Per gli eventuali maggiori oneri, rispetto alle risorse già destinate agli erogatori privati, si fa fronte nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 33

(Proroga organi e rendiconti)

Il **comma 1** ha lo scopo di fronteggiare, durante il periodo emergenziale, l'eventuale paralisi amministrativa che potrebbe generarsi in alcuni enti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le Società, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, conseguentemente alla decadenza degli organi di amministrazione e di controllo, scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.

Stante il carattere ordinamentale della norma, dalla stessa non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rendiconti sono sottoposti al controllo degli UCB a legislazione vigente. Con l'entrata in vigore della nuova norma verrà modificata la metodologia di controllo che potrà essere effettuato a campione secondo criteri che saranno definiti con successivo decreto del Ministro dell'economia.

Articolo 34

(Divieto di cumulo pensioni e redditi)



La disposizione specifica la platea dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo in linea con la finalità della disposizione e con quanto attuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35

(Pin Inps)

La disposizione interviene sulle modalità di rilascio dell'identità digitale da parte dell'Inps e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

Con l'intervento normativo in esame si prevede di modificare il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prorogando ulteriormente alla data dell'11 maggio 2020 quello già fissato al 15 aprile 2020, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid -19, precisando, inoltre, che tale rinvio si applica anche alle ipotesi previste ai commi 20 e 21 del citato articolo 83, vale a dire alle mediazioni di cui alla legge 28/2010, alle negoziazioni assistite di cui al decreto legge 132/2014 e ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, nonché ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, fatta eccezione ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

La proposta normativa in esame, di natura procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendosi altresì che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Giova sottolineare, che anche le modifiche al comma 2 sono rese necessarie dall'esigenza di consentire ai capi degli uffici giudiziari di adottare congrue misure organizzative per la trattazione di quei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare, ma riveste anch'essa natura procedurale senza comportare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Analogamente non determinano oneri, in quanto parimenti ordinamentali, anche le previsioni dei commi 3 e 4.

Articolo 37

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)



La misura reca una mera proroga di termini e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Articolo 38

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La norma proposta, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa *opelegis* gli effetti economici relativi all'Accordo Collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (**commi 1 e 6**). In particolare gli incrementi previsti dal predetto Atto di indirizzo per il 2018 sono pari all'1,84% dal 1° gennaio 2018, quale trascinarsi dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1,09% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), e al 4,23% dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%).

Ad oggi nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentre tutte le categorie hanno ricevuto i previsti incrementi contrattuali fino al 31 dicembre 2017, gli arretrati relativi al 2018 e gli incrementi a regime in ragione del diverso stato delle trattative contrattuali, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono stati finora riconosciuti dai diversi ACN di settore con decorrenze diverse. In particolare:

- alla pediatria di libera scelta con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti i soli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017;
- alla medicina generale con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti gli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017.

Per effetto, poi, dell'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento (in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019), sarà riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018 e una parte dell'incremento della retribuzione prevista a regime, pari all'1,84% da gennaio 2018;

- agli specialisti ambulatoriali, con l'ACN sottoscritto il 21 giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gli arretrati contrattuali dovuti fino al 31 dicembre 2017, mentre con l'ACN sottoscritto il 25 giugno 2019, entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'Intesa sancita in Conferenza Stati/Regioni (rep. Atti n. 49/CSR), viene riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018, pari complessivamente all'1,84% da gennaio ad agosto 2018 e l'incremento pari al 4,23% a regime da settembre 2018.

Per effetto delle disposizioni in parola pertanto si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli ACN vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'Atto di indirizzo citato. Si prevede altresì che gli effetti della norma cessino se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza



l'ACN relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta per la parte normativa non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d'emergenza (**comma 2**).

In particolare per quel che riguarda i medici di medicina generale le misure proposte vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso (**comma 3**). A tal fine i medici si dotano con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali (**comma 4**). Si prevede poi che le Regioni possono impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, ove necessario distribuiti al paziente, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale (**comma 5**). Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 7**).

La norma prevede infatti che l'adeguamento della quota capitaria/oraria dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché l'adeguamento del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, avviene in conformità ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'ACN della medicina convenzionata secondo quanto già definito dagli Atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del 22 marzo 2018 (tutti approvati dal Governo) e come da ultimo risultanti dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 (e 29 agosto 2019).

In particolare, tenuto conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, come sopra specificato, si riportano di seguito per ciascuna area negoziale, gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, calcolati dalla SISAC (la delegazione di parte pubblica per la definizione degli ACN della medicina convenzionata) con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali.

Medicina generale

- 1) totale spettante per l'anno 2018: 174,53 milioni di euro

Le predette risorse sono state calcolate anche tenendo conto degli oneri derivanti dall'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento, in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019, che pertanto restano assorbiti dalle presenti disposizioni, e sono così ripartite:

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 146,97 milioni di euro



MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 19,94 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 1,94 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 5,69 milioni di euro

2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 203,26 milioni di euro
così ripartiti

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 171,13 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 23,24 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 2,26 milioni di euro
MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 6,63 milioni di euro

Pediatria di Libera scelta

1) totale spettante per l'anno 2018: 35,71 milioni di euro
2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 41,60 milioni di euro

Specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie

1) totale spettante per l'anno 2018: 9,94 milioni di euro

Tali risorse sono state calcolate al netto degli adeguamenti già previsti dall'ACN per la specialistica ambulatoriale sottoscritto il 21 giugno 2019 ed entrato in vigore il 31 marzo 2020. Esse pertanto si riferiscono unicamente all'aliquota del 4,23% (3,48% più 0,75%) che viene in tal modo anticipata dal 1 settembre al 1 aprile 2018.

Sarà poi la SISAC nei termini previsti dall'articolo 5, comma 4, dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti 164 /CSR del 5 dicembre 2013 (recante la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva) decorrenti dalla data di entrata in vigore della presenti disposizioni, a comunicare alle Regioni il valore dell'adeguamento delle quote capitarie/orarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni stesse.

Articolo 39

(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

Le disposizioni in esame rispondono all'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, pertanto, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni svolgeranno i relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 40

(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

Le disposizioni in esame rispondono all'esigenza di semplificare le procedure previste dall'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19 e, pertanto, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni interessate svolgeranno i relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 41

(Disposizioni in materia di lavoro)

In relazione all'estensione della platea dei destinatari delle prestazioni anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, di cui al comma 8 si precisa che la stima della nuova platea indicata non comporta modifiche alla stima dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate come propensione di fruizione applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile). Pertanto, considerato il limite di spesa di cui al comma 9, dall'estensione della platea non derivano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già stimato.

In relazione al punto 1 si rinvia a quanto già evidenziato nella lettera a).

La disposizione recata al punto 2 della lettera b) dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per tutte le domande presentate dai datori di lavoro che, a causa della crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ricorrono alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali previste dalla decretazione d'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Sulla base dei dati acquisiti dall'Inps, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga, si stima un numero di richieste pari a 1 milione. Applicando prudenzialmente a tutte le richieste l'importo di 16 euro dell'imposta di bollo, si stima una perdita di gettito di 16 milioni di euro per il 2020.

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione disposta di cui all'articolo 13, comma 12.

Articolo 42

(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione di Agenas, a legislazione vigente, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'onere derivante dalla previsione di una indennità per il commissario straordinario risulta ampiamente compensato da risparmi di spesa conseguenti al mancato pagamento dei compensi previsti dall'art. 6 comma 4 dello statuto Agenas per il Presidente e per i componenti del Consiglio di



amministrazione che, con la nomina del commissario, decadranno automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 1.

Nessun compenso è in ogni caso dovuto qualora il commissario sia titolare di altro incarico per il quale già percepisce un compenso.

Articolo 43

(Disposizioni finanziarie)

La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

☐ NEGATIVO

08 APR. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato





DL Credito (milioni di euro)											
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	14		Fondo per la concessione di garanzie in favore di SACE e di CDP nell'ambito delle misure di sostegno alle imprese	s	k	1.000,0					
1	14		Versamento all'entrata delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo di riserva per le garanzie rilasciate dallo Stato (articolo 37, comma 6, DL 66/2014)	e	ext	1.000,0					
2	10		Stanziamenti per incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza ai fini della predisposizione dello schema di convenzione MEF-SACE SpA	s	c	0,1		0,1		0,1	
2	10		Tabella A - MEF	s	c	-0,1		-0,1		-0,1	
13	10 e 12		Rifinanziamento del Fondo di garanzia piccole e medie imprese	s	k	229,0				229,0	
13	11 e 12		Assegnazione risorse a ISMEA per garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca	s	k	20,0		-80,0		20,0	
13	13		Riduzione risorse per istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle microimprese e delle piccole e medie imprese - art. 56 del DL 18/2020	s	k	-249,0				-249,0	
14	1		Garanzie, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	s	k	30,0				30,0	
14	2		Contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche	s	c	5,0		5,0		5,0	
14	3		Riduzione delle risorse destinate all'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle microimprese e delle piccole e medie imprese - art. 56 del DL 18/2020	s	k	-95,0				-95,0	
41	1		Esenzione imposta di bollo domande presentate da datori di lavoro per accesso a misure speciali per ammortizzatori sociali a causa dell'emergenza da Covid-19	e	t	-16,0		-16,0		-16,0	
41	2		Riduzione risorse per istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle microimprese e delle piccole e medie imprese - art. 56 del DL 18/2020	s	k	-16,0				-16,0	
			TOTALE ENTRATE	e		984,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0
			TOTALE SPESE	s		984,0	0,0	-75,0	0,0	-16,0	0,0
			TOTALE GENERALE			0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0
Per memoria: effetti finanziari DL 18/2020 - art. 49											
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2020	2021	2020	2021	2020	2021
49	1		Rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese	s	k	1.500,0				1.500,0	
49	1		Rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese - mancata entrata per gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo e commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni	e	ext			-42,9			
49	6		Assegnazione risorse a ISMEA per garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca	s	k	80,0		80,0		80,0	
70			Turni Agenzia Dogane e Monopoli	s	c			4,2		4,2	